



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati

Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore

Dott. Guerino Iannicelli Consigliere

Dott. Francesco Bruno Consigliere

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile di appello, iscritta al n. 567/2017 R.G. vertente

TRA

~~D. TORREALEBENE D. PANI~~, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Arturo Vassallo.

APPELLANTE

E

PROVINCIA DI SALERNO, in persona del suo legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Vanacore.

APPELLATO

NONCHÉ

~~DELLA CORTE CIVILE~~, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Pasquale Lentini Rocca.

APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE

E

ZURICH INSURANCE COMPANY S.A., in persona del suo legale rappresentante
p.t.

APPELLATA - CONTUMACE

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 4890/16 del Giudice Onorario del Tribunale
di Salerno.

Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate
telematicamente secondo le modalità di cui all'art. 83, comma settimo, lettera h), del
D.L. 18/2020, riportandosi ai propri scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado Della Corte ~~_____~~ ha convenuto
in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, ~~_____~~
Daniele, proprietario della vettura Peugeot 106 tg. AB 212 DF, e la Zurich Insurance
Company che ne garantiva la rca, chiedendo la loro condanna solidale al risarcimento
di tutti i danni, quantificati in €. 10.000,00, da lui subiti in occasione di un sinistro,
verificatosi in data 07.11.2004, in località Montecorvino Rovella (SA), S.P. 26,
direzione Giffoni Valle Piana, allorquando la propria autovettura, Fiat Punto tg. ~~_____~~
~~_____~~, circolante all'interno della carreggiata, era tamponata dall'autovettura convenuta
riportando notevoli danni, premettendo di aver ricevuto dalla compagnia assicurativa
l'importo di €. 2.500,00 per il risarcimento dei soli danni a cose, senza alcuna
corresponsione degli onorari legali e delle lesioni patite.

Si è costituito D' ~~_____~~ che, in via preliminare, ha chiesto di essere
autorizzato alla chiamata in causa della Provincia di Salerno, responsabile ex artt. 2043

e 2051 c.c., di omessa manutenzione del manto stradale, poiché il sinistro era stato causato dalla presenza di un'estesa chiazza d'olio, spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della Provincia di Salerno a manlevare parte convenuta, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti, materiali, fisici, biologici e morali, da lui patiti, ammontanti in € 2.500,00, o nella minor somma determinata secondo giustizia, chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Si è costituita la Provincia di Salerno che, preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito, trattandosi di risarcimento danni da insidia stradale e non da circolazione, chiedendone, in ogni caso, il rigetto perché infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto.

Il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella con sentenza n. 188/08 resa in data 05.03.08 e depositata in cancelleria in data 10.03.08, ha dichiarato la propria incompetenza per valore e concesso termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Salerno.

Con comparsa di riassunzione, notificata alle controparti in data 17.04.09, ~~_____~~
~~Atto di Danno~~ ha convenuto dinanzi al Tribunale di Salerno ~~_____~~, la Zurich Insurance Company e la Provincia di Salerno chiedendo la condanna di quest'ultima, previo accertamento della relativa responsabilità ex artt. 2043 c.c. e 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni materiali, fisici, biologici e morali subiti in occasione del sinistro, quantificati in € 2.500,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali, con rigetto della domanda attorea; in subordine, in caso di accoglimento delle pretese attorea, la condanna della Provincia di Salerno a manlearlo da qualsiasi esborso.

Si è costituita la Provincia di Salerno che ha eccepito l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., per non aver ~~D'Auria Alfredo Daniele~~ rispettato i termini per la riassunzione, ovvero 180 giorni dal deposito della sentenza resa dal Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, l'incompetenza per territorio del giudice adito e il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda convenuta perché infondata in fatto e diritto; in subordine, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione del risarcimento in misura proporzionale al grado di colpa del convenuto ex art. 1227 c.c..

Si è costituito ~~Della Corte Carlo~~ chiedendo la condanna di ~~D'Auria Alfredo Daniele~~, della Assicurazioni Zurich e della Provincia di Salerno, ognuno per il proprio titolo, al risarcimento del danni patiti, quantificati in € 6.500,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché la condanna di Zurich al pagamento delle spese legali sostenute, maturate e non corrisposte afferenti al procedimento amministrativo di risarcimento instaurato presso la stessa compagnia assicurativa.

Si è costituita la Zurich Insurance Company contestando nel merito la domanda proposta nei suoi confronti, chiedendone il rigetto.

La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, raccoglimento di prova testimoniale ed espletamento di C.T.U..

Con sentenza n. 4890/2016, resa e pubblicata in data 31.10.2016, il Giudice Onorario del Tribunale di Salerno dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c. e compensava le spese di lite.

Avverso tale sentenza, D. ~~NOI ELLI BUIRE~~ ha proposto appello chiedendone la riforma e la trattazione nel merito, accertando la responsabilità esclusiva della Provincia di Salerno ai sensi degli art. 2043 e 2051 c.c., ovvero, in via gradata, la rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, com. 2, c.p.c. al fine di ottenere il risarcimento dei danni personali e materiali, con il favore delle spese, e deducendo a motivo:

- A) La erronea valutazione circa l'intervenuta estinzione del giudizio tenuto conto che il dies a quo dal quale far decorrere il termine semestrale, ex artt. 50 e 307 c.p.c., doveva essere individuato dal giudice di prime cure non già nelle data di deposito della sentenza coincidente con il 10.03.08, ma nella data di avvenuta comunicazione del provvedimento medesimo nei confronti dell'appellante intervenuta il 26.03.09, in modo da considerare la riassunzione, avvenuta con atto notificato in data 17.04.09, intervenuta nel rispetto del termine di sei mesi

Si è costituita la Provincia di Salerno che ha contestato nel merito il gravame ed i motivi addotti a sostegno, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituito Della ~~Corte~~ ~~Cararo~~ contestando nel merito il gravame ed i motivi addotti a sostegno, chiedendone il rigetto, spiegando, altresì, appello incidentale volto ad ottenere una pronuncia nel merito con condanna di ~~D'Agna~~ ~~Alfredo~~ ~~D'Agale~~, di Zurich Insurance Company e della Provincia di Salerno in solido o ognuno per la propria responsabilità, al risarcimento dei danni personali quantificati in residui € 1.416, 17 ovvero, in via gradata, della Provincia di Salerno ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in via ulteriormente gradata, la rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, com. 2, c.p.c., con il favore delle spese e deducendo a motivo:

A) La erronea valutazione circa l'intervenuta estinzione del giudizio considerando che la riassunzione della causa stante l'art. 50 c.p.c., ante riforma, è intervenuta nel termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento.

Non si è costituita la Zurich Insurance Company e ne è stata dichiarata la contumacia.

All'udienza del 25.11.2021, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83, comma settimo, lettera h) del D.L. 18/2020 (trattazione scritta), le parti hanno rassegnato le conclusioni e la Corte ha riservato la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, preliminarmente, rilevarsi la contumacia della Zurich Insurance Company, regolarmente citata e non costituitasi.

Ciò posto, rileva la Corte che l'appello principale e quello incidentale sono fondati.

Con i comuni motivi sia l'appellante principale sia l'appellante incidentale lamentano la erronea valutazione circa l'intervenuta estinzione del giudizio, tenuto conto che il dies a quo dal quale far decorrere il termine semestrale ex artt. 50, ante riforma, e 307 c.p.c. doveva essere individuato dal giudice di prime cure non già nelle data di deposito della sentenza coincidente con il 10.03.08, ma nella data di avvenuta comunicazione del provvedimento, eseguita il 26.03.09, dovendosi, in conseguenza, considerare la riassunzione, avvenuta con atto notificato in data 17.04.09, intervenuta nel rispetto del termine di sei mesi.

Il motivo è fondato.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, il termine per la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. decorre dalla data di comunicazione della sentenza che ha dichiarato l'incompetenza, o, in mancanza, da quella della notificazione, e nessun rilievo assume la data di pubblicazione della sentenza, sicché ove il giudice abbia fissato la decorrenza del termine per la riassunzione a partire da tale momento, la relativa statuizione deve considerarsi tamquam non esset e, ciò, all'evidente scopo di garantire che il termine di riassunzione sia effettivamente a disposizione della parte per il compimento dell'atto, giacché la pubblicazione della sentenza è atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia. (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 9.05.19, 12313)

Nella fattispecie in esame, la riassunzione risulta effettuata in data 17.04.09 ad opera dell'appellante principale e, poiché l'avvenuta comunicazione del provvedimento medesimo è intervenuta il giorno 26.03.09, essa è stata eseguita nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall' art. 50 c.p.c. ante riforma.

Ciò posto, non può essere disposta la rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, com. 2, c.p.c. in quanto la stessa va disposta laddove, in ipotesi di giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, assumendo una decisione che, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo con l'appello, abbia pronunciato l'estinzione senza il previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non anche se l'estinzione sia stata deliberata dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso il giudice di appello, trattasi della fattispecie in esame, ove riformi la pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito (ex multis Cass. Civ., Sez. VI, 20.12.21, n. 40831; Cass. Civ., Sez. VI, 29.09.19, n. 23997).

Passando al merito della controversia, l'azione proposta dall'appellante, dal tenore complessivo degli atti di causa, dai quali si ricava che la causa dell'incidente viene individuata esclusivamente nella presenza sulla strada di una estesa macchia d'olio, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., configurabile a carico dei proprietari delle strade, indipendentemente dall'estensione delle stesse.

La ricostruzione della dinamica del sinistro è da ritenersi provata sulla base delle risultanze del rapporto redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Montecorvino Rovella, coadiuvata dagli operatori della Polizia provinciale di Salerno, e delle testimonianze rese dai testi escussi, nonché dai rilievi fotografici.

E', quindi, pacifico che il giorno 07 novembre 2004, verso le 7.45, ~~D'Auria Alfredo~~ ~~Daniela~~, mentre procedeva a velocità moderata lungo la S.P. 26, direzione Montecorvino Rovella verso Giffoni Valle Piana, in prossimità di una curva, alla guida dell'autovettura Peugeot 106 tg. AB 212 BE a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla presenza di una sostanza oleosa sulla carreggiata, estesasi a causa della pioggia, perdeva il controllo del veicolo ed andava ad impattare prima il muro posto a latere della carreggiata e successivamente, arrestando la propria corsa, l'autovettura Fiat Punto tg. AR 734 WT di Della Corte ~~Gennaro~~, arrestatasi nel medesimo punto.

In particolare, ~~Vassano Enrico~~, terzo trasportato nell'autovettura dell'appellante, ha descritto il sinistro, in sede sia di audizione da parte dei verbalizzanti che di escussione testimoniale, in modo assolutamente preciso e coerente, negli stessi termini indicati da ~~D'Auria Alfredo Daniela~~, confermando che lo stesso procedeva ad andatura moderata e che il fondo stradale era scivoloso per la presenza di una macchia oleosa sulla corsia di pertinenza dell'autovettura.

La presenza della macchia oleosa ha trovato puntuale conferma sia nelle deposizioni rese dai testimoni ~~Vassano Enrico e D'Alessio Alberto~~, assunte nel corso dell'istruttoria, sia nelle fotografie prodotte dall'istante, nonché nel citato rapporto della Polizia Municipale, che documentano l'effettiva presenza di tale macchia, che occupava la carreggiata sulla quale procedevano i veicoli coinvolti.

Alla luce delle precise ed univoche risultanze processuali, è fuori dubbio che il sinistro stradale è avvenuto a causa della scivolosità del fondo stradale, per la presenza di copiosa sostanza oleosa di imprecisata natura, senza che ~~D'Auria Alfredo Daniele~~, che procedeva a velocità moderata, abbia in alcun modo contribuito alla verifica del sinistro con la sua condotta di guida, che, in concreto, è stata caratterizzata dalla doverosa prudenza, nel rispetto delle norme del codice stradale.

Né del resto l'appellante avrebbe avuto modo di avvedersi tempestivamente della presenza della suddetta macchia oleosa, che, trovandosi diffusa proprio in prossimità di una curva, costituiva un pericolo occulto, stante anche l'abbattersi della pioggia.

Ciò consente di escludere qualsiasi responsabilità di ~~D'Auria Alfredo Daniele~~ nella causazione del sinistro, considerato che il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c. in tema di danni derivanti dalla circolazione.

Non si risponde, infatti, per colpa extracontrattuale, di un fatto non preveduto e che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile (Cass. Civ., Sez. III, 06.06.2006, n. 13268).

Il caso fortuito, costituito nella fattispecie dalla presenza di una macchia d'olio sulla carreggiata, consiste in un quid imponderabile ed imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza e di contrasto.

Circa la responsabilità della Provincia di Salerno, vanno al riguardo richiamate le pronunce della Corte di Cassazione secondo cui a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall' art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Cv., Sez. III, 24.02.11, n. 4495) il quale disciplina una forma di responsabilità oggettiva, avente quale unico presupposto l'esistenza di un rapporto di custodia, il cui accertamento prescinde dalla dimostrazione della colpa del custode, essendo riconducibile a detto rapporto un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate.

È stato pure affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell' art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione e, quanto all'onere della prova, allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, ovvero il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale fra il modo di essere della cosa e il danno, ravvisato anche nel fattore di pericolo imprevedibile e inevitabile, creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicito le sue potenzialità dannose prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore

dell'ente custode (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 26.07.21, n. 21395; Cass. Civ., Sez. III, 7.05.21, n. 12166; Cass. Civ., Sez. VI, 27.03.17, n. 7805).

La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma postula l'allegazione di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Il fatto estraneo alla condotta dell'agente, idoneo ad interrompere il nesso causale, coincide con il fatto naturale, il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato.

Nel caso di specie sia l'appellante sia Della Corte Gennaro, hanno fornito adeguata prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa ex art. 2051 c.c..

Le fotografie in atti, ritraenti il tratto stradale luogo del sinistro, e il verbale della Polizia Municipale, permettono di affermare che sulla carreggiata era presente un'estesa macchia d'olio, poco prima del punto in cui le autovetture hanno arrestato la propria traiettoria, che non era in alcun modo segnalata e non vi era un'adeguata illuminazione, sicché è ravvisabile un'intrinseca pericolosità.

L'effettività del sinistro è, peraltro, confermata dal verbale di P.S. dell'Ospedale "S.M. della Speranza" di Battipaglia, del 7 novembre 2004, ore 9.40, circa la persona dell'appellante, nonché dal verbale di P.S. dell'Ospedale "Maria SS. Addolorata di Eboli, del medesimo giorno con riguardo alla persona di Della Corte Gennaro.

Inoltre, dalle perizie medico legali effettuate dal dott. Visconti Rosario, sia sulla persona di Della Corte Gennaro sia sulla persona di D'Auria Alfredo Daniele, si evince la sussistenza di un nesso di causalità tra la dinamica del sinistro e le patologie agli stessi diagnosticate, tra cui comune è la distorsiva del rachide cervicale.

Orbene, mentre risulta provato, sulla base delle riportate risultanze istruttorie, che il sinistro è stato causato dalla presenza della sostanza oleosa sulla strada, la Provincia di Salerno, che ne aveva l'onere, non ha provato il fortuito che ne avrebbe escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c.; non ha provato, cioè, e nemmeno allegato, che il pericolo rappresentato dall'agente dannoso in questione non era conoscibile perché insorto soltanto recentemente.

Peraltro, dagli atti emerge che in loco si trovavano altre autovetture incidentate con le stesse modalità e per la medesima causa.

In conseguenza, la Provincia di Salerno va dichiarata esclusiva responsabile del sinistro verificatosi e condannata al risarcimento dei danni in favore degli appellanti.

Per la liquidazione del danno non patrimoniale va fatto riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano che consentono una liquidazione globale ed unitaria del danno non patrimoniale, e, in applicazione del consolidato principio della Suprema Corte, secondo cui il giudice deve applicare la tabella di Milano vigente al momento della decisione (Cass. n. 20381/16, n. 33770/19), va effettuato sulla base dei criteri adottati dalla Tabella 2019.

Il danno non patrimoniale subito da ~~Della Corte~~ è stato quantificato dal C.T.U. in giorni 15 di ITP al 75%, in giorni 50 al 50% ed in ulteriori giorni 25 al 25%, nonché in tre punti percentuali; le spese mediche documentate sono pari a €. 114,74.

In conseguenza, spettano al ~~Della Corte~~ che all'epoca dei fatti aveva 45 anni, complessivamente €. 4.436,76, oltre a €. 114,74 per spese mediche documentate.

Per quanto attiene, poi, a ~~Della Corte~~ Daniele il C.T.U ha quantificato il danno non patrimoniale in giorni 5 di ITP al 75%, in giorni 18 al 50% nonché in un punto percentuale il danno biologico permanente.

In conseguenza, spettano a D'Anna ~~Alfredo Daniele~~, che all'epoca dei fatti aveva 30 anni, complessivamente € 1.635,15.

Per quanto concerne i danni materiali subiti dall'autovettura di proprietà di D'Anna ~~Alfredo Daniele~~, gli stessi, alla luce del preventivo in atti, della perizia di stima fatta eseguire dalla Provincia e dalle foto in atti, ed in relazione all'epoca di costruzione del veicolo, possono essere equitativamente stimati in complessivi € 600,00.

Le suddette somme sono liquidate all'attualità e, dunque, sulle stesse vanno calcolati gli interessi legali da computarsi sulla somma spettante all'epoca del sinistro e via via rivalutata ai soli fini del detto calcolo.

Al pagamento di tali importi va, quindi, condannata la Provincia di Salerno.

Va, infine, evidenziato che dall'importo riconosciuto come spettante al D'Anna ~~Della Corte~~ non può essere detratto quanto corrisposto dalla Zurich, e da lui trattenuto in acconto, in quanto tale pagamento, alla luce della ritenuta responsabilità della Provincia, costituisce indebito fonte di obbligo di restituzione.

La condanna della Provincia di Salerno al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore degli appellanti consegue alla soccombenza.

Nulla per le spese relative all'appellata contumace.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da D'Anna ~~Alfredo Daniele~~ e di quello incidentale spiegato da Della Corte ~~Gennaro~~, nei confronti della Provincia di Salerno e della Zurich Insurance Company, avverso la sentenza n. 4890/2016 del Giudice Onorario del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) In riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda proposta da ~~D'Auria Alfredo Daniele~~ e quella riconvenzionale spiegata da ~~Della Corte Gennaro~~ e, per l'effetto,
- 2) Previa declaratoria di sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in questione, condanna la Provincia di Salerno, al pagamento, in favore di ~~Della Corte Gennaro~~, della complessiva somma di €. 4.551,50, e di ~~D'Auria Alfredo Daniele~~ della complessiva somma di €. 1.635,15, a titolo di danno non patrimoniale, nonché di ~~D'Auria Alfredo Daniele~~ della somma di €. 600,00 per i danni all'autovettura, importi tutti liquidati all'attualità e da maggiorare degli interessi legali da computarsi sulla somma spettante all'epoca del sinistro e via via rivalutata ai soli fini del detto calcolo.
- 3) Condanna, altresì, la Provincia di Salerno a rifondere agli appellanti le spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, per il primo grado in €. 2738,00 per compenso, e, per il secondo grado, in €. 147,00 per spese e €. 1889,00 per onorario, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge, somme che per ~~Della Corte~~ distrae in favore dell'avv. Pasquale Della Rocca, dichiaratosi antistatario.
- 4) Nulla per le spese relative all'appellata contumace.

Salerno 11.04.2022

Il Presidente estensore

dott.ssa Giuliana Giuliano